

Verbale di Assemblea Straordinaria del 03/12/2018

L'anno 2018, il giorno 03 , del mese di dicembre, alle ore 08 : 30, presso la sede sociale, si è riunita l'**Assemblea Straordinaria** dei soci dell'Associazione INDIFESA ODV, sono presenti i seguenti soci:

1. Rispoli Rodolfo
2. Angelini Donato
3. Bucciarelli Rossano
4. Ruzza Eleonora
5. D'Alonzo Lorena
6. D'Anastasio Gianni
7. Pennetta Amedeo

sono presenti n. 7 soci su n. 7 iscritti all'Associazione, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima (od eventualmente seconda) convocazione per discutere e deliberare.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma del vigente statuto sociale il Sig. Rodolfo Rispoli , verbalizza il Sig. Angelini Donato, facente funzioni di segretario per la presente seduta.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto, e comunicato ai soci per consegna manuale della Convocazione vista l'urgenza, contenente il seguente o.d.g.:

1. Adeguamento Statuto (D.Lgs. 117/2017).

Il Presidente dell'Assemblea presa la parola, richiamando la seduta del Consiglio Direttivo del 30/11/2018 che ha regolarmente effettuato le modifiche allo Statuto su richiesta e indicazione dell'Ufficio del Terzo Settore della Regione Abruzzo, da seguito alla lettura delle modifiche richieste e delle modifiche effettuate.

Il Presidente spiega che si tratta di una modifica imposta dalle nuove disposizioni previste dalla nuova Legge sul Terzo Settore, D.Lgs 117/2017, gli adeguamenti non modificano l'oggetto sociale né gli elementi distintivi della Associazione. Non sarà variato l'Atto Costitutivo che conserva la sua integrità.

Infatti l'Associazione ha presentato Istanza per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni in data 12/07/2018, lo stesso ufficio, con email del 23/11/2018, **nota prot.RA/327941/187DPF014 del**

23.11.2018, ci ha richiesto di apportare delle modifiche allo Statuto in base alle previsioni norme previste dal nuovo testo di Legge sul Terzo Settore, ossia il D.Lgs. 117/2017.

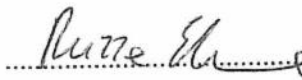
A conclusione della stesura del testo corretto e integrato si procederà a sottoporre lo stesso a r. dell'organo Assembleare in seduta straordinaria, la cui convocazione è stata già prevista dal 27/11/ vista l'urgenza imposta dagli uffici regionali, comunque nei termini e per il giorno 03/12/2018.

L'Assemblea in seduta Straordinaria preso atto delle evidenze riportate accetta tutte le modifiche come necessarie e corrette e ratifica unanime il nuovo testo adottato.

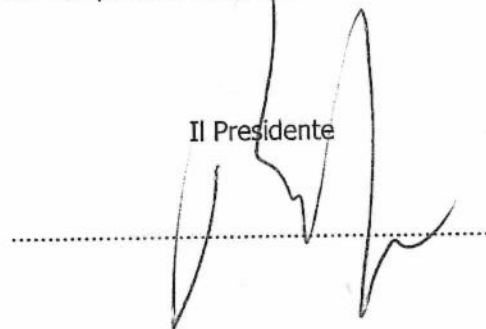
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara l'Assemblea alle ore 09:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

San Giovanni Teatino, 03/12/2018

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI
UFFICIO DI RAGIONE DI CHIETI

Il presente atto è stato approvato in data 3 DIC 2018
al n. 922 serie 3^a
Versamento di € ESENTE
Seas



Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"In-Difesa O.D.V."

1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI 1

È costituita, senza scopo di lucro e con finalità di solidarietà e di utilità sociale, l'Associazione di Volontariato, associazione non riconosciuta, denominata "IN-DIFESA", con sede nel Comune di San Giovanni Teatino (CH).

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito del Comune di San Giovanni Teatino, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo Comune e l'istituzione di circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'Unione Europea non comportano modifica statutaria.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'Associazione di Volontariato (identificata di seguito solamente come "Associazione") ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'Associazione, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

La nomina degli amministratori dell'Organo di Amministrazione spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'Atto Costitutivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. Si applica in

tal caso l'art. 2382 del Codice civile. Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Gli amministratori entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Associazione tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

② SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione, associazione non riconosciuta, nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, è un'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, di natura privatistica che svolge attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità di solidarietà e di utilità sociale. Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del terzo settore e con Enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. L'Associazione, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, si prefigge lo scopo primario di offrire supporto alle persone in difficoltà per motivi economici, giudiziari, sociali, di lavoro e familiari, con l'intento primario di limitarne il disagio quanto più possibile. L'Associazione intende così realizzare le attività di cui all'art. 5, co. 1, lett. a, u

e z. del d.Lgs 117/17. In particolare intende attività di beneficenza e di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o che vivono situazioni di difficoltà e si rivolge in particolare a:

- minori e studenti le cui famiglie vivono situazioni di difficoltà economiche;
- genitori singoli che, a seguito di separazione, si trovano sempre più spesso in condizioni di indigenza economica;
- anziani che versano in condizioni di povertà e solitudine;
- famiglie italiane rientranti nella situazione di emergenza abitativa;
- agli artigiani, commercianti, allevatori ed agricoltori colpiti da calamità naturali.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- offrire sostegno attraverso l'acquisto di strumenti didattici e di ticket per i trasporti pubblici, assicurando loro percorsi formativi e di recupero a studenti minori le cui famiglie sono in difficoltà economiche;
- assicurare orientamento ed assistenza morale e legale ai padri e alle madri separati;
- offrire un contributo, sotto forma di aiuto alimentare (a mezzo di raccolta per colletta alimentare) e provvedendo, in taluni casi, anche al pagamento delle utenze dei servizi necessari quali acqua-luce-gas agli anziani che si trovino in condizioni di difficoltà economiche;
- provvedere alla sistemazione in alloggi assicurando, eventualmente, un contributo economico necessario per le sistemazioni provvisorie ai cittadini italiani colpiti da provvedimento di sfratto;
- assicurare assistenza, anche legale, per cause riconducibili a fatti inerenti al servizio prestato agli appartenenti alle forze di Polizia e Forze Armate;

- favorire atteggiamenti e comportamenti attivi, sensibilizzando le persone all'aiuto reciproco a favore di tutti coloro che vivono in situazioni di difficoltà economiche come ad esempio le piccole imprese a conduzione familiare colpite da calamità naturali e non coperti da polizza assicurativa;
- organizzare iniziative di raccolta fondi per le finalità benefiche previste dallo statuto.

L'Associazione:

1- può avvalersi di volontari per lo svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività in modo occasionale saranno iscritti in apposito registro.

2- può stipulare atti e convenzioni per la realizzazione delle attività su riportate e sia le prestazioni che i servizi possono essere sia retribuiti che gratuiti. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopra elencate e contenute nell'art.5 D.lgs 117/17 che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

Il volontario:

1- è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

10
c.3
2- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

3- Ai fini di cui al precedente punto 4, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, purchè non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili sapendo che l'organo competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente punto non si applica alle attività di volontariato aventi oggetto la donazione di sangue e di organi.

12/5
4- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5- al fine del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I lavoratori subordinati che intendono svolgere attività di volontariato nell'Associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'Associazione aziendale.

6- le disposizioni riportate nei punti precedenti non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato

all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

3 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative; ✓
- contributi degli aderenti e di privati; ✓
- raccolta fondi, lotterie e pesche di beneficenza; ✓ X
- entrate e derivanti dall'esercizio di attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; OK 16
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali; ✓
- donazioni e lasciti testamentari; ✓
- entrate patrimoniali; ✓
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi; ✓
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali; ✓
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo e rendite patrimoniali. ✓

L'Associazione può assumere lavoratori o avvalersi di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Organo di Amministrazione Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

9 Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività e iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

10 L'Associazione realizzerà attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e del pubblico, in conformità a linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs 117/17.

11 L'Associazione deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

12 Il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

5 I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci si distinguono in:

Soci fondatori - sono quelle persone che hanno fondato l'associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci ordinari - sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci sostenitori - sono quelle persone che condividono le finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Soci onorari - sono quelle persone alle quali l'associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Organo di Amministrazione, devono accettare per iscritto la proposta presentata dall'Associazione; i Soci onorari possono partecipare alle riunioni, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche.

32
162
Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dall'art. 32, co 1 del D.lgs 117/17, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di volontariato è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'Associazione deve rivolgere domanda al Organo di Amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'associazione propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di Amministrazione che accoglie la richiesta.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie

- morte
- interdizione o inabilitazione
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate.
- Il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini.
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno.
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

Il Organo di Amministrazione Direttivo delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione,
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;

- accedere alle cariche associative; ✓ (34)
- prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE (8)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci ✓
- il Organo di Amministrazione ✓
- il Presidente ✓
- il collegio dei revisori ✓
- il collegio dei probiviri ✓

34 / 34
L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate in ragione dell'incarico ricoperto.

ASSEMBLEA (9)

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea indirizza tutta la vita della Associazione ed in particolare:

- 1- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali; ✓
- 2- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b
- 3- Approva il bilancio; c

4- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

5- Delibera sull'esclusione degli associati;

6- Delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

7- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

8- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

9- Delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge.

10- Approva il bilancio preventivo e consuntivo;

11- Elege i componenti dell'Organo di Amministrazione e del Collegio dei Revisori e dei Probiviri;

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Organo di Amministrazione Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante mezzi telematici come avviso e-mail (all'indirizzo di posta del socio) da inviare almeno trenta giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea tenuto dal Segretario.

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 9 nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili; possono fare parte dell'organo esclusivamente i Soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti l'Organo di Amministrazione o decadano dall'incarico, l'Organo di Amministrazione medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione; nell'impossibilità di attuare detta modalità

2 l'Organo di Amministrazione può nominare altri Soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

✓ Ove decada oltre la metà dei membri del Organo di Amministrazione, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione.

Il Organo di Amministrazione nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Al Organo di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

Il Organo di Amministrazione è convocato di regola ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le

riunioni cui partecipano tutti i membri dell'Organo di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza del Organo di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Organo di Amministrazione Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione .

IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Organo di Amministrazione Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci stessi.

Il collegio dei probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di uno dei singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Organo di Amministrazione o all'Assemblea.

Il collegio inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'Ass.ne, se concordemente richiesto dalle parti.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall'assemblea anche fra i non soci.

Il collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il collegio dei revisori controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.

SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del D.Lgs 117/17, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statuarie o dell'organo sociale competenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di recessione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

